SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n. **115.**

Regolamento recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 233, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;

Visto il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari;

Rilevato che nei citati pareri il Consiglio di Stato e le competenti commissioni parlamentari invitano l'amministrazione proponente a valutare l'opportunità di procedere quanto meno all'accorpamento della direzione centrale del personale e di quella amministrativa e dei sistemi informativi in una unica struttura, che dunque si affiancherebbe ad una seconda direzione centrale competente in materia di concessioni amministrative;

Ritenuta l'opportunità, allo stato, di dare in ogni caso vita ad una disciplina organizzatoria che contempla, oltre all'ufficio del direttore generale, tre direzioni centrali, tenuto conto dell'urgenza di procedere subito, in conseguenza delle ridotte competenze, a diminuire da nove a cinque le posizioni di livello dirigenziale generale, e questo nell'ottica dell'immediato conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità della struttura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato, altresì, che il suggerimento del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari sarà recepito nel momento in cui si procederà agli ulteriori interventi normativi volti al definitivo riassetto organizzativo dell'intero Ministero delle finanze, quale prefigurato dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare dall'articolo 73;

Considerato che i suggerimenti delle competenti commissioni parlamentari concernenti la introduzione di disposizioni dirette a riqualificare il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed a definire il patrimonio dell'Amministrazione medesima, alla luce del trasferimento di parte dello stesso all'Ente tabacchi italiani, non possono essere accolti con il presente regolamento in quanto esorbitanti il potere normativo attribuito al Governo dall'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Considerato che l'indicazione delle competenti commissioni parlamentari concernente la introduzione di strumenti idonei ad una puntuale verifica dell'attività svolta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, al fine di disporre di elementi utili per aumentare il livello di produttività, appare già soddisfatta dal contenuto della direttiva del Ministro delle finanze adottata in data 22 giugno 1998;

Considerato che l'attribuzione delle attività del recupero dei crediti in esecuzione di sentenze di condanna e risarcimento di danno erariale alla direzione centrale per gli affari generali ed il personale, non è incompatibile con le altre attività demandate alla stessa direzione centrale e che ciò permette di realizzare una bilanciata ripartizione delle funzioni tra le direzioni centrali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, avuto anche riguardo al personale alle stesse assegnato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata Amministrazione autonoma, è ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Uffici di livello dirigenziale generale

1. Il direttore generale coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, impartisce direttive per il buon andamento complessivo dell'attività amministrativa riferisce al Ministro e vigila su tutti i servizi dell'Amministrazione autonoma, avvalendosi di un dirigente generale con incarico di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione autonoma sono i seguenti:

a) direzione centrale per gli affari generali ed il personale;

b) direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati;

c) direzione centrale per le concessioni amministrative.

Art. 3.

Direzione centrale per gli affari generali ed il personale

1. La direzione centrale per gli affari generali ed il personale svolge le seguenti funzioni:

a) cura gli affari generali, le relazioni sindacali, le relazioni con il pubblico nonché i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

b) cura i rapporti e il collegamento con gli altri organismi nazionali, comunitari e internazionali, per le materie di competenza dell'Amministrazione autonoma;

c) emana le disposizioni applicative in esecuzione di normative legislative e regolamentari nonché dettate dalla contrattazione collettiva per tutte le materie di carattere generale;

d) cura le attività per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, i rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura generale dello Stato, le istruttorie tecnico-giuridiche per la predisposizione degli schemi di atti normativi e gli elementi di risposta ad interpellanze ed interrogazioni parlamentari, gli atti concernenti giudizi civili, penali ed amministrativi riguardanti l'Amministrazione autonoma;

e) provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sotto il profilo dello stato giuridico, del trattamento economico e di quello previdenziale;

f) provvede all'acquisizione di beni e servizi occorrenti al funzionamento dell'Amministrazione autonoma;

g) cura il recupero dei crediti in esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale.

Art. 4.

Direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati

1. La direzione centrale amministrativa e dei sistemi informativi automatizzati svolge le seguenti funzioni:

a) cura i servizi di contabilità generale delle entrate e delle spese anche ai fini della redazione del bilancio autonomo dell'Amministrazione, del consuntivo finanziario e del conto patrimoniale;

b) cura gli adempimenti connessi all'esercizio della vigilanza sull'Ente tabacchi italiani;

c) cura il servizio statistico in collegamento con l'Istituto nazionale di statistica;

d) controlla i rendiconti amministrativi degli uffici centrali e periferici;

e) cura l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi informativi automatizzati dell'Amministrazione autonoma;

f) cura la gestione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione autonoma;

g) cura le trattazioni relative alle concessioni sui beni demaniali affidati all'Amministrazione autonoma;

h) cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e le attività relative alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 5.

Direzione centrale per le concessioni amministrative

1. La direzione centrale per le concessioni amministrative svolge le seguenti funzioni:

a) cura l'attività provvedimentale per il rilascio delle concessioni amministrative nel settore della vendita dei tabacchi lavorati per il tramite degli uffici periferici e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 18 gennaio 1994, n. 50;

b) predispone la disciplina in materia di istituzione e regime dei depositi fiscali di tabacchi lavorati e di controlli sulla circolazione dei tabacchi lavorati in sospensione d'imposta e assicura la fornitura dei contrassegni di legittimazione ai produttori nazionale ed esteri;

c) cura l'istruttoria per le autorizzazioni all'istituzione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati;

d) vigila sui depositi fiscali di tabacchi lavorati e controlla la regolarità dei versamenti e della contabilizzazione dei tributi da parte degli stessi depositi;

e) controlla la conformità dei prodotti da fumo alla normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura;

f) cura l'attività provvedimentale per l'istituzione dei punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato e controlla lo svolgimento del gioco stesso;

g) cura l'organizzazione e lo svolgimento delle lotterie nazionali, tradizionali e ad estrazione istantanea;

h) cura l'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e l'aggiornamento della stessa tariffa;

i) cura l'iscrizione in tariffa dei fiammiferi, l'accertamento e la contabilizzazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, nonché la vigilanza sul consorzio industrie fiammiferi;

l) dirige il settore del contenzioso penale tributario in materia di contrabbando di tabacchi lavorati, assicurando l'organizzazione ed il controllo della connessa attività presso gli uffici periferici.

Art. 6.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto ministeriale sono definiti i compiti delle unità dirigenziali di livello non generale nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, seguendo il criterio di accorpare le funzioni omogenee e di eliminare le duplicazioni.

Art. 7.

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma sono rideterminate in conformità all'allegata tabella *A*. Per le assegnazioni si utilizza il personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Art. 8.

Verifica periodica dei risultati

1. La verifica periodica dei risultati nell'ambito dell'Amministrazione autonoma è effettuata secondo il sistema dei controlli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Art. 9.

Revisione degli uffici e delle piante organiche

1. La definizione degli uffici e delle dotazioni organiche è soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6 sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

a) articolo unico della legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

b) articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997;

d) decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 26

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 7, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Qualifica	Numero
Dirigente di prima fascia	5
Dirigente di seconda fascia	23
Nona qualifica	41
Ottava qualifica	121
Settima qualifica	189
Sesta qualifica	446
Quinta qualifica	287
Quarta qualifica	221
Terza qualifica	67
TOTALE	1400

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — 1. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

2. Può inviare messaggi alle Camere.

3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

6. Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

11. Può concedere grazia e commutare le pene.

12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in nota al titolo.

— Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

— Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, reca: «Determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa.

— La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca: «Istituzione dell'Ente tabacchi italiani».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Gli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», sono inseriti nel titolo V, capo II, relativo alla riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale. In particolare, si riporta il testo dell'art. 73:

«Art. 73 *(Gestione e fasi del cambiamento).* — 1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo.

Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del Ministero.

5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare, quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e modifiche».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3».

Nota all'art. 5:

— La legge 18 gennaio 1994, n. 50, reca: «Modifiche alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283:

«Art. 4 *(Personale).* — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'art. 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento è stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

4. Il personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle società derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle società.

5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, all'atto della trasformazione in società per azioni, nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla mobilità previste dagli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'Ente può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori interessati.

8. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.

10. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui al comma 4 si applica l'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di attuazione.

11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente alle società private si applica altresì quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

Nota all'art. 8:

— Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, vedasi in note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 6 *(Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche).* — 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento».

Note all'art. 10:

— La legge 22 dicembre 1959, n. 1101, reca: «Istituzione della qualifica di vice direttore generale tecnico e della qualifica di vice direttore generale amministrativo nell'Amministrazione autonoma di monopoli di Stato».

— La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio».

— Il decreto del presidente dei Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1997, reca: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

— Il decreto del Ministro delle finanze 18 aprile 1991 reca la rideterminazione degli Organi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a livello dirigenziale e relative attribuzioni di servizio.

00G0161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2000, n. **116.**

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, recante istituzione del Dipartimento del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 9, concernente «riordino di strutture»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa ai settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b),* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti rispettivamente riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, è ordinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, come modificato dal presente regolamento.

Art. 2.

Modifiche all'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, dopo le parole: «fatte salve le attribuzioni e le relative competenze» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri,» e dopo la lettera *f)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*f-bis)* Direzione generale per il turismo.».

Art. 3.

Modifiche alle attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

«*c)* coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

c-bis) attività di formazione del personale del Ministero;

c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;».

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere *c), d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovibili;

c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;

c-ter) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;

c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

c-quinquies) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;

d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;

e) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;».

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere *i), l)* ed *m)* sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;

i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;

l) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventano delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;

m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo;».

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da *b)* ad *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio interno, ivi comprese le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;

b-bis) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;

c) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;

d) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

e) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e-bis) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;».

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, lettere *h), i)* ed *l)* sono sostituite dalle seguenti:

«*h)* studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);

i) adempimenti nei confronti delle società di assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;

l-bis) attività in materia di servizi, studi sulla materia stessa, definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;».

7. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettere *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, nonché i settori dell'artigianato e della cooperazione, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;

a-bis) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;».

8. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* attività connesse alla sicurezza di impianti industriali anche a rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti industriali ed al controllo di conformità dei beni strumentali alle direttive comunitarie settoriali nonché alle connesse certificazioni;».

9. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere *i), l)* ed *m)* sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore industriale e dell'artigianato;

i-bis) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;

l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

m) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale;».

10. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera *o)* è sostituita dalle seguenti:

«*o)* problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; tutte le altre competenze non diversamente attribuite rinvenienti al Ministero dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ivi compresa la cura degli eventuali rapporti pregressi;

o-bis) dal 1° gennaio 2000, funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del 1999;».

11. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da *c)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:.

«*c)* esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;

d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;

e) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o trasferiti nella medesima materia;

f) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero; interventi per le attività sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle aree minerarie;

g) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agroalimentari;

g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi compresi quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;».

12. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da *a)* ad *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* rapporti con l'Unione europea ed altri organismi internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti, nonché alla metrologia legale;

b) rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

c) definizione delle iniziative normative, nonché studi e ricerche, relative alla tutela dei consumatori e degli utenti;

d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

e) attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonché tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;

f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera *c),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;

f-ter) attività di omologazione degli strumenti di misura, nonché di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con ogni altro organismo operante nella materia;

f-quater) attività di controllo di sicurezza e di conformità dei prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e alle connesse certificazioni, nonché rapporti con i soggetti competenti per i controlli in sede locale, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;».

Art. 4.

Direzione generale per il turismo

1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Direzione generale per il turismo). — 1.* La Direzione generale per il turismo cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione delle connesse linee guida;

b) monitoraggio, attuazione e coordinamento delle fasi attuative del documento di linee guida di cui alla lettera *a)* relativamente agli aspetti statali;

c) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

e) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

f) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

g) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;

h) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

i) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), il Club alpino italiano (CAI), l'Automobile club d'Italia (ACI) e gli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL);

l) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;

m) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;

n) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

o) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici, anche nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione;

p) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il turismo.».

Art. 5.

Articolazione delle unità dirigenziali non generali e disposizioni transitorie

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Articolazione delle unità dirigenziali non generali e disposizioni transitorie). — 1.* Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis),* lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1, ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In particolare la direzione generale del turismo si avvarrà degli uffici dirigenziali già appartenenti al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente: «Regolamento recante norme sulla riorganizzazione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante: «Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1946.

— La legge n. 434/1951, recante: «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951.

— La legge n. 1483/1960 recante: «Istituzione di una nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficale* n. 307 del 16 dicembre 1960.

— Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione, con modificazioni, del predetto decreto-legge, ed il relativo testo coordinato sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1993.

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante «Riordino delle fimzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge è stato convertito in legge con modificazioni, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Istituzione del Dipartimento del turismo», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1994.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.

— Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1998.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

— L'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«Art. 9 *(Riordino di strutture).* — 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 1 1 della legge 15 marzo 1997, n. 159.

2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 80/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b),* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1999.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993.

— Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, è il seguente:

«2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:

«1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Ministero delle comunicazioni;

il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;

il Ministero dei lavori pubblici;

il Ministero dei trasporti e della navigazione;

il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il Ministero della sanità;

il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero della pubblica istruzione;

iI Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con il presente regolamento, è il seguente:

«Art. 2 *(Articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale).* — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate, fatte salve le attribuzioni e le relative competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), degli altri dicasteri ed amministrazioni pubbliche nonché le funzioni delle regioni e delle province autonome, è articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui sono preposti dirigenti generali:

a) direzione generale degli affari generali;

b) direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;

c) direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi;

d) direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

e) direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

f) direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;

f-bis) direzione generale per il turismo».

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con il presente regolamento, è il seguente:

«Art. 3 *(Direzione generale degli affari generali).* — 1. La direzione generale degli affari generali cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;

b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

c-bis) attività di formazione del personale del Ministero;

c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;

d) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;

e) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;

f) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e materie residue di carattere generale relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture del Ministero».

«Art. 4 *(Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie).* — 1. La direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;

b) rapporti con l'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le regioni nei settori energetico e minerario;

c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;

c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;

c-ter) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;

c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

c-quinquies) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;

d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;

e) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato»;

f) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

g) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;

h) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità di regolazione per l'energia elettrica ed il gas;

i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;

i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;

l) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;

m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo;

n) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti le risorse energetiche o minerarie».

«Art. 5 *(Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi).* — 1. La direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;

b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio interno, ivi comprese le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;

b-bis) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;

c) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;

d) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

e) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e-bis) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;

g) attività fiduciarie e di revisione;

h) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);

i) adempimenti nei confronti delle società di assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;

l-bis) attività in materia di servizi, studi sulla materia stessa, definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

m) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi».

«Art. 6 *(Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività).* — 1. La direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, nonché i settori dell'artigianato e della cooperazione, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;

a-bis) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali»;

b) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

c) sviluppo delle nuove tecnologie, dei nuovi prodotti e dei nuovi settori industriali, anche nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione;

d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate ed iniziative per il trasferimento delle tecnologie innovative alle imprese minori;

e) disciplina della proprietà industriale e attività connesse alla concessione di brevetti per invenzioni, per modelli industriali e per marchi di impresa;

f) attività connesse alla sicurezza di impianti industriali anche a rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti industriali ed al controllo di conformità dei beni strumentali alle direttive comunitarie settoriali nonché alle connesse certificazioni;

g) vigilanza sugli enti di normazione nazionali, emanazione di normative tecniche, fissazione di standard per la certificazione di prodotti, impianti e sistemi di qualità e valutazione dei loro effetti sull'apparato produttivo, in collegamento con la direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;

h) notifiche all'Unione europea delle normative tecniche nazionali;

i) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore industriale e dell'artigianato;

i-bis) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;

l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

m) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale»;

n) vigilanza sulle imprese in amministrazione straordinaria;

o) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità d'intesa con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; tutte le altre competenze non diversamente attribuite rinvenienti al Ministero dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ivi compresa la cura degli eventuali rapporti pregressi;

o-bis) dal 1° gennaio 2000, funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

p) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;

q) promozione dello sviluppo industriale nelle aree depresse;

r) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti lo sviluppo e la competitività delle imprese del settore industriale e dell'artigianato».

«Art. 7 *(Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese).* — 1. La direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e distributivo degli interventi di agevolazione alle imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore;

b) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;

d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;

e) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o trasferiti nella medesima materia;

f) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero; interventi per le attività sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle aree minerarie;

g) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agroalimentari;

g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi compresi quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;

h) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti gli interventi di agevolazione finanziaria alle imprese».

«Art. 8 *(Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato).* — 1. La direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti, nonché alla metrologia legale;

b) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

c) definizione delle iniziative normative, nonché studi e ricerche, relative alla tutela dei consumatori e degli utenti;

d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

e) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonché tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;

f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manfestazioni a premio di cui all'art. 19, comma 4, lettera *c),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle autorità con poteri di intervento sul mercato;

f-ter) attività di omologazione degli strumenti di misura, nonché di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio industria artigianato ed agricoltura e con ogni altro organismo operante nella materia;

f-quater) attività di controllo di sicurezza e di conformità dei prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e alle connesse certificazioni, nonché rapporti con i soggetti competenti per i controlli in sede locale, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

g) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti la tutela dei consumatori e del mercato».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli

imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b),* è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Per il titolo decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo del comma 8 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 300/1999 è il seguente:

«8. A far data dal 1º gennaio 2000, le finzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997».

— Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante «Trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1993.

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997. Il testo del comma 4 dell'art. 19 è il seguente:

«4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera *a),* del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera *a)*».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis,* lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

00G0156

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 novembre 1999, n. **555.**

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;

Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge richiamata n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1998, registro n. 1, foglio n. 137 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1998;

Visto l'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che introduce ulteriori modifiche al predetto articolo 18, comma 1, 1-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni consentendo l'elevazione della quota percentuale fino al limite massimo dell'1,5%, individuando, tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione nonché rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo in parola;

Ravvisata la necessità di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello già adottato con il decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, sopracitato;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 22 giugno 1999 in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999;

Vista la comunicazione effettuata in data 30 settembre 1999 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori, è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

Il personale destinatario del compenso è individuato dall'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, è stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo ed è incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.

Art. 2.

La ripartizione del fondo è operata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione in sede di contrattazione decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite dal presente regolamento e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera.

Art. 3.

Per progetti di importo fino a euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;

2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);

tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;

incaricati della direzione lavori,

dal 55% al 74%;

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambto delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;

4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.

Art. 4.

Per progetti di importo compreso tra euro 154.937,07 (pari a L. 300.000.000) e euro 774.685,35 (pari a L 1.500.000.000) il fondo è attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;

2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);

tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;

incaricati della direzione lavori e del collaudo,

dal 55% al 74%;

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;

4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.

Art. 5.

Per progetti di importo compreso tra euro 774.685,35 (pari a L. 1.500.000.000) e euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) il fondo è attribuito in ragione dell'1,2%, secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;

2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);

tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;

incaricati della direzione lavori e del collaudo,

dal 55% al 74%;

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 20% al 39%;

4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati dal 5% al 10%.

Art. 6.

Per progetti di importo compreso tra euro 4.999.302,79 (pari a L. 9.680.000.000) e euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il fondo è attribuito in ragione dell'1,1%, secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;

2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);

tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;

incaricati della direzione lavori e del collaudo,

dal 55% al 74%;

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;

4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.

Art. 7.

Per progetti di importo superiore a euro 24.996.513,92 (pari a L. 48.400.000.000) il fondo è attribuito in ragione dell'1,0%, secondo la seguente ripartizione:

1) responsabile unico del procedimento, dall'1% al 5%;

2) tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati);

tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza;

incaricati della direzione lavori e del collaudo,

dal 55% al 74%;

3) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 2) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale), dal 20% al 39%;

4) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, dal 5% al 10%.

Art. 8.

Per progetti i cui importi sono indicati negli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento è possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo dell'1,5%, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi

e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Art. 9.

Il presente regolamento sostituisce quello adottato con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 1999

Il Ministro: MICHELI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 5

00G0157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2000.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo di Bologna nel giorno 5 aprile 2000, dalle ore 10, per assemblea sindacale.

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo di Bologna, è accertato per il giorno 5 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 aprile 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A4847

DECRETO 17 aprile 2000.

Variazione di inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della Sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione ed all'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B* e *C* al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B* e *C*, al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
PRODOTTI ESTERI
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI			Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
PUROS INDIOS n.5 ESPECIAL	(conf. da 25 pezzi)	da	1.200.000	a	1.280.000
PUROS INDIOS n.4 ESPECIAL	(conf. da 25 pezzi)	da	1.600.000	a	1.800.000
PUROS INDIOS ROTHSCHILD	(conf. da 25 pezzi)	da	1.800.000	a	1.920.000
PUROS NDIOS PIRAMIDE n.2	(conf. da 10 pezzi)	da	3.000.000	a	3.600.000
PUROS INDIOS VICTORIA	(conf. da 10 pezzi)	da	4.800.000	a	5.200.000
BALMORAL CORONA DE LUXE	(conf. da 5 pezzi)	da	680.000	a	700.000
BALMORAL CORONA DE LUXE	(conf. da 25 pezzi)	da	680.000	a	700.000
BALMORAL CORONA IDEALES	(conf. da 10 pezzi)	da	340.000	a	380.000
BALMORAL OVERLAND	(conf. da 25 pezzi)	da	280.000	a	320.000

SIGARETTI NATURALI		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
MINI LONGCHAMP	da	250.000	a	300.000

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella B)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)

SIGARI NATURALI			Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
CEZAR BRONNER 1956	(conf. da 10)	da	1.000.000	a	1.120.000

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Lit./Kg.conv.le		Lit./Kg.conv.le
AMPHORA BLACK CAVENDISH	da	196.000	a	206.000
AMPHORA GOLDEN CAVENDISH	da	198.000	a	206.000
AMPHORA ULTRA MILD	da	198.000	a	206.000
DANISH BLACK VANILLA	da	226.000	a	250.000

La variazione di prezzo relativa ai suindicati sigari PUROS INDIOS e al tabacco da fumo per pipa DANISH BLACK VANILLA non comporta l'adozione di alcun provvedimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marche finora non commercializzate sul territorio nazionale.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 18

00A4867

DECRETO 27 aprile 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette, dell'ufficio IVA e dell'ufficio del registro di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 148 del 31 marzo 2000 la quale il dirigente dell'ufficio delle entrate di Prato 2, preposto alla direzione dell'ufficio IVA di Prato sino al 29 marzo 2000, ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio IVA di Prato per consentire le operazioni connesse all'attivazione degli uffici delle entrate 1 e 2 di Prato nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2000 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota n. 3032 del 22 aprile 2000 la quale il dirigente dell'ufficio delle entrate di Prato 1, preposto alla direzione dell'ufficio imposte dirette di Prato sino al 29 marzo 2000, ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio imposte dirette di Prato per consentire le operazioni connesse all'attivazione degli uffici delle entrate 1 e 2 di Prato nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2000 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota n. 1044 del 29 marzo 2000 la quale il direttore dell'ufficio del registro di Prato, ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio del registro di Prato per consentire le operazioni connesse all'attivazione degli uffici delle entrate 1 e 2 di Prato nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2000 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio imposte dirette, dell'ufficio IVA e dell'ufficio del registro di Prato è accertato nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 aprile 2000

Il direttore regionale f.f.: LUCCI

00A4853

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 aprile 2000.

Differimento del termine, di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1999, entro il quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano è autorizzata a sperimentare la procedura informatica «Bilancio telematico», per il deposito presso il registro delle imprese dei bilanci d'esercizio, delle situazioni patrimoniali nonché dell'elenco dei soci.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8, concernente l'istituzione del registro delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto l'art. 38, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale è stata conservata allo Stato la competenza all'adozione delle norme di attuazione del predetto art. 8 della legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1999, con cui è stata, tra l'altro, autorizzata la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano a sperimentare, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, la procedura informatica per il deposito dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali e per il deposito dell'elenco soci, realizzata con il sistema «Bilancio telematico» predisposto dalla azienda speciale Cedcamera di Milano;

Vista la relazione tecnica fatta pervenire dall'azienda speciale Cedcamera, in cui si evidenzia l'opportunità di proseguire detta sperimentazione oltre il termine previsto dal citato decreto ministeriale 11 marzo 1999, al fine di sottoporre a verifica le modifiche introdotte nella procedura in questione sulla base dell'esperienza acquisita durante la prima fase, nonché in relazione alla

ormai imminente disponibilità dei servizi offerti dalle autorità di certificazione in tema di gestione delle firme digitali;

Decreta:

Art. 1.

1. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano è autorizzata a proseguire la sperimentazione concernente la procedura informatica per il deposito dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali e per il deposito dell'elenco dei soci realizzata con il sistema «Bilancio telematico» predisposto dalla azienda speciale Cedcamera di Milano, fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il direttore generale: CINTI

00A4866

DECRETO 28 aprile 2000.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. filatura Erreci, in Massazza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la sentenza depositata in data 28 gennaio 2000 con la quale il tribunale di Biella ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Filatura Erreci con sede in Massazza (Biella), strada statale Trossi 230, nonché il collegamento della stessa Società con la S.p.a. Filati Bertrand, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge sopra citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Filati Betrand, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio di impresa ed è nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Visti i propri decreti in data 19 settembre 1990 e 19 novembre 1990 con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Filati Bertrand è nominato il comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1997, n. 95 e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. Filatura Erreci alla procedura di amministrazione straordinaria, preponendo ad essa o stesso commissario nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.p.a. Filati Bertrand;

Ritenuto che non sussistano i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Filatura Erreci, con sede in Massazza (Biella), strada statale Trossi 230, collegata alla S.p.a. Filati Bertrand, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.p.a Filati Bertrand di cui in premessa è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Filatura Erreci.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2000

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

00A4865

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Velco viterbese elettrocomandi, unità di Viterbo. (Decreto n. 28029).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidaietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Velco viterbese elettrocomandi inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 25 ottobre 1999, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 30 agosto 1999 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 31 agosto 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità su un organico complessivo di 21 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 31 agosto 1999 al 30 agosto 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Velco viterbese elettrocomandi con sede in Viterbo, unità di Viterbo (NID 9912VT0024), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unità, su un organico complessivo di 21 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Velco viterbese elettrocomandi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4874

DECRETO 31 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, unità di Volpiano. (Decreto n. 28030).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Sably inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 10 febbraio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 gennaio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° febbraio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria gomma plastica applicato a 19.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità su un organico complessivo di 32 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione, o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, con sede in Volpiano (Torino), unità di Volpiano (Torino) (NID 0001000001), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19.50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 32 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4873

DECRETO 26 aprile 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative:

1) società cooperativa edilizia «Il Quadrifoglio» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta in data 7 luglio 1972, repertorio n. 24453, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2721, B.U.S.C. n. 1291/122132;

2) società cooperativa edilizia «Delta 4» a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Francesco Paolo Lops in data 24 gennaio 1985, repertorio n. 2952, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7084, B.U.S.C. n. 3081/209756;

3) società cooperativa edilizia «Aurora» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gennaro Giuliani in data 23 agosto 1954, repertorio n. 10864, tribunale di Foggia, registro imprese n. 1545, B.U.S.C. n. 445/47909;

4) società cooperativa edilizia «Celenza 1» a r.l., con sede nel comune di Celenza Valfortore, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 20 febbraio 1987, repertorio n. 6614, tribunale di Lucera, registro imprese n. 2118, B.U.S.C. n. 4958.

Foggia, 26 aprile 2000

Il direttore f.f.: CAFAGNA

00A4869

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 13 aprile 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico-scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e delibere trasmesse dal San Paolo I.M.I. S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico-scientifico nella riunione del 15 dicembre 1999, di cui ai punti 7, 8 e 10 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo I.M.I. S.p.a. assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta:
ANSALDO TRASPORTI SPA
NAPOLI - NA (classificata Grande Impresa)

Titolo del progetto:
SVILUPPO REALIZZAZIONE E VALIDAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO ELETTRIFICATO AD ATTRAZIONE MAGNETICA.

Durata e data di inizio:
4 anni e 8 mesi dal 07/04/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
Eleg. ==24.062.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 063417/346 e n. 063416/46

- Contributo in Conto Interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988 n. 346, da determinare a cura del M.U.R.S.T., al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su un finanziamento di £.=13.234.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 55.0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento:
10 anni di cui 4 di preammortamento.

- Contributo nella Spesa: £.==3.609.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 15.0% dei costi ammessi.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato:
- all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
- all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditte:
TECNOBIOMEDICA SPA
POMEZIA - RM (classificata Piccola/Media Impresa)
SORIN BIOMEDICA CARDIO SPA
MILANO - MI

Titolo del progetto:
SVILUPPO DI UN SISTEMA IMPIANTABILE PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CARDIACHE A RISCHIO MEDIANTE INFUSIONE DI FARMACI E/O ELETTROSTIMOLAZIONI.

Durata e data di inizio:
5 anni dal 16/07/1997

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

Non Eleg.	===8.769.000.000
Eleg.	=====700.000.000
Totale	===9.469.000.000

Forme Finanziamento:

Pratica n. 063760/46

- Credito Agevolato: £.==3.076.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del Tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento:
8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento:
in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

- Contributo nella Spesa: £.==3.076.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977 n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32.5%, per la quota non eleggibile, ed al 32.5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie:
Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994 n. 281 pubblicata nella G.U. n. 109 del 12 maggio 1994, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1438 del 30 settembre 1996 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica pubblicata nella G.U. n. 287 del 7 dicembre 1996.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: NORPHARMA S.P.A.
Valleambrosia di Rozzano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9365

Titolo del progetto: Proteine da DNA ricombinante sviluppate come farmaci biogenerici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/03/1999

Costo ammesso = 7.165.600.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 5.417.600.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.748.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	5.417.600.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.748.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.299.360.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.242.833.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

L'operazione di seguito indicata già decretata è così modificata:

064297 Libra Pharmaceutical Technologies S.r.l.
Calenzano (Firenze)
Nuova linea compatta integrata per lavaggio, sterilizzazione/depirogenerazione, riempimento e sigillatura di fiale a punta aperta.

Rispetto a quanto deliberato in data: 18 febbraio 1999, il comitato riconosce il solo requisito dell'elevato rischio industriale.

Art. 3.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 4.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 5.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 16.303.193.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A4864

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2000, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 195, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Sergio Iovino, è stato nominato commissario del Governo nella regione Emilia-Romagna, a decorrere dall'8 marzo 2000.

00A4879

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore nei rapporti tra Italia e Belgio della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «*ne bis in idem*», firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

Relativamente alla convenzione sopra menzionata, si comunica che il Regno del Belgio ha depositato il proprio strumento di ratifica in data 2 febbraio 2000. All'atto del deposito ha formulato le seguenti dichiarazioni:

Article 4.3. — Les autorités habilitées à demander et recevoir les informations sont les autorités judiciaires.

Article 6.3. — La Convention sera applicable à l'égard du Royaume de Belgique dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration 90 jours après la date du dépôt.

Relativamente a quest'ultima dichiarazione, si rende noto che la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio «*ne bis in idem*», firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 è applicabile nei rapporti tra Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo.

00A4876

Entrata in vigore dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, firmato a Ginevra il 19 gennaio 1996.

A seguito dell'emanazione della legge 27 gennaio 2000, n. 16, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2000, che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con annessi, firmato a Ginevra il 19 gennaio 1996, in data 4 aprile 2000.

Ai sensi dell'art. 8 (3), l'atto sunnominato entrerà in vigore il 3 luglio 2000.

00A4877

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale dell'8 maggio 2000:

Pozzoli Marco, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Russo Rosalia, notaio residente nel comune di Sommacampagna, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Ostuni, distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione.

Princivalle Pier Franco, notaio residente nel comune di Quartu Sant'Elena, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione.

Patanè Patrizia, notaio residente nel comune di Centuripe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione.

Pennisi Paolo, notaio residente nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione.

Trimarchi Giuseppe Antonio Michele, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Formigine, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione.

Rotondano Nicola, notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Areniello Antonio, notaio residente nel comune di Formia, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Cante Pasquale, notaio residente nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

D'Antonio Emilia, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pagani, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pacini Andrea, notaio residente nel comune di Abbadia San Salvatore, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di San Gimignano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

00A4848

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di prima e seconda classe di benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per l'anno 1999

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito, per l'anno 1999, alle persone sotto elencate il diploma di benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata:

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Cataldo dott. prof. Pietro

2) Chiti dott. Luciano

3) Giffoni dott. Vincenzo

4) Corradini prof. Luciano

5) Pajno avv. Alessandro

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Serena prof. Odorico

2) Palmeri prof. Giuseppe

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Alberti dott. Alberto

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Tomasone prof.ssa Rosa Nicoletta

2) Mereu prof. Giovanni (alla memoria)

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Bentivegna prof. Francesco

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Barletta prof. Girolamo

2) Carbonero prof. Oreste

3) Jacumin prof. Renato

4) Ragonesi prof. Salvatore

5) Rocci Lassandro prof.ssa Giulia

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

Diploma di benemerenza di prima classe
(Medaglia d'oro)

1) Monti prof. Pietro

Diploma di benemerenza di seconda classe
(Medaglia d'argento)

1) Ghiglioni prof. Giuseppe

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

00A4875

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Attuazione della direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione dei veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 44 del 16 febbraio 2000.

La direttiva in oggetto ha stabilito alla data del 30 giugno 2000 il termine ultimo entro il quale gli Stati membri hanno lobbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento; peraltro particolare esigenze industriali impongono tempi di attuazione molto rapidi.

Si inlorma che questo Dipartimento, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, non compatibile con la suddetta scadenza, ha emanato la circolare U. di G. Motorizzazione B n. 16/2000 del 4 maggio 2000 con la quale si rendono applicabili le disposizioni riportate nella direttiva medesima.

Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri potranno applicare le disposizioni contenute nella direttiva in oggetto garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

00A4849

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 maggio 2000

Dollaro USA	0,9107
Yen giapponese	99,13
Dracma greca	336,28
Corona danese	7,4540
Corona svedese	8,2055
Sterlina	0,59760
Corona norvegese	8,1935
Corona ceca	37,202
Lira cipriota	0,57293
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,40
Zloty polacco	4,0382
Tallero sloveno	204,7229
Franco svizzero	1,5604
Dollaro canadese	1,3593
Dollaro australiano	1,5612
Dollaro neozelandese	1,8940
Rand sudafricano	6,5058

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4880

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Suini Friulani - C.A.R.M.T.», in Arba, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 772 del 31 marzo 2000 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Suini Friulani - C.A.R.M.T. - soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Arba, costituita il 22 aprile 1988 per rogito notaio dott. Giovanni Pascatti di San Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone, via Roggiuzzole n. 3.

00A4878

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

a pag. 22, prima colonna, all'art. 2, comma 1, al penultimo e ultimo rigo, dove è scritto: «... carriera diplomatica gradi della *camera* stessa e qualifiche diplomatiche e *consolati,* a titolo onorifico.», leggasi: «... carriera diplomatica gradi della *carriera* stessa e qualifiche diplomatiche e *consolari,* a titolo onorifico.»;

a pag. 22, seconda colonna, all'art. 3, comma 1, al decimo rigo, dove è scritto: «... collegati alla progressione in *camera:*», leggasi: «... collegati alla progressione in *carriera:*»;

a pag. 31, prima colonna, dopo l'indicazione «TABELLA 1», dove è scritto: «(di cui al terzo comma, lettera *a),* dell'articolo 101)», leggasi: «(di cui al terzo comma, lettera *a),* dell'articolo 101 *del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18)»;*

a pag. 31, seconda colonna, dopo l'indicazione «TABELLA 2», dove è scritto: «(di cui al nono comma dell'articolo 101)», leggasi: «(di cui al nono comma dell'articolo 101 *del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18)*».

00A4845

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77